1800. 24. Gennaro.

ALLEGAZIONE

Della Regola di Vallesella composta dagli Abitanti in Cortina, ossia Vallesella, in Resinico, e in Serdes situate in San Vito di Cadore

CONTRO

La Regola di Chiapuzza composta dagli Abitanti di Chiapuzza, e Costa

PER

La Causa avanti il Magistrato Statutario di Cadore delegato dall' Imperial Regio Governo Generale.

ILLUSTRIMO MAGISTRATO STATUTARIO

DELEGATO DALL' IMPERIAL

REGIO GOVERNO GENERALE

Oggetti gravi di Pubblica tranquillità, e riposo de Sudditi determinarono la Paterna Providenza del Regio Governo Generale a comandare la divisione temporale fra le due Vicinie di Vallesella, e l' altra di Chiapuzza.

St. Nost. c. 127. 28. 29.
Decreto 29. Marzo.
Nost. c. 130. usq. 135.
Decreto 10. Giugno 1799.

La cura di sì importante, e geloso argomento la Superior Autorità del Governo si compiaque di onore-vol

Nost. c. 353. 354.
Decreto 4. Decembre 1799.

volmente confidarla alla vostra saggiezza, ed attende tranquillo di veder felicemente colocati i suoi Voti nel vostro imparcial Giudizio.

In questo giorno della vostra Giustizia non posso soprimere o Signori il sentimento della mia esultanza nel veder adorno il vostro Magistrato di un Presside Illustre per i suoi lumi, e per la sua integrità; che non] onora meno la Patria, che il Magistrato. Zelante, ed integerimo il Magistrato. Saggio, ed incorroto il suo Presside: Qual presaggio più fortunato alla buona Causa, che io discendo a rappresentarvi.

Non vi disamini o Signori l' apparenza voluminosa, ed imponente della Causa. La favola tessuta dagl' Avversarj non è che una illusione passaggera, che nasce, e muore sull' istante. La verità ha i suoi contatti precisi, e non ha duopo di lunghi soccorsi per trionfare.

La politica esistenza della General Vicinia di San Vito è già cessata dal giorno, in cui la Suprema Direzione di Governo ha decretata la massima della sua separazione. Sussistono però le Famiglie dei cinque Villaggi, che

Nost. c. 433. 334. Fede dol Parroco del numero delle Anime a Villa per Villa.

che la componevano, e sussiste tuttavia indiviso il Patrimonio ch'era alla stessa spettante.

Le Famiglie disciolte dal Corpo Generale vanno a costituirsi separatamente sotto le respettive permanenti Vicinie, e non rimane, che assegnare alle Famiglie stesse la tangente del comune Patrimonio, che resta indiviso. Sono già staccare dalla Famiglia Paterna, ma non hanno ancora conseguito la porzione di Eredità, che loro appartiene, e di cui partecipavano durante l'unione sotto le cure della comun Madre.

La divisione di questa Eredità propria, e comune di tutte le Famiglie forma il soggetto delle vostre prudenti considerazioni.

Propone la Vicinia rappresentante le Famiglie dei tre Villaggi di Vallesella, Resinego, e Serdes per cui ho l'onore di parlarvi, che l'intiera divisione dei Boschi, e dei Pascoli comuni, ed ancora indivisi abbia ad esser fatta col ragguaglio del numero delle Famiglie, che costituivano la Vicinia Generale, e che con lo stesso ragguaglio abbiano ad esser divisi i pesi della comun Eredità.

Nost. c. 137. Petizion di Vallesella.
Nost. c. 153. Replica di Vallesella.

Non

Non vi sorprenda o Signori, che questo principio di fondata, dimostrativa, ed immutabile Giustizia sia combattuto dai zelanti Magnati della Vicinia Avversaria; ma sorprendetevi di vederlo contrastato con orgasmo indecente, e con fantasmi ideali da riputati Difensori, e frattanto i Popoli innocenti vanno a dilaniarsi in Litiggi, ed a consumare di mezzo alle discordie il pane della sussistenza.

La Vicinia Avversaria rappresentante le Famiglie dei due Villaggi di Costa, e Chiapuzza combatte la massima della divisione per Fuoco, e converte con licenza inaudita la Causa di Divisione in una Causa di spoglio sanguinoso, ed irriverente; perchè tende a compromettere l'original sussistenza di cento, e cinquanta Famiglie, e la suprema Autorità dei Decreti Governativi.

Nost. c. 145. sed 151. 1799. 24. Settemb. Risposta di Chiapuzza con Conversi. Nost. c. 160. 1799. 29. Novemb. Duplica di Chiappuzza.

Nella discrepanza di Famiglie fra Parte, e Parte trova molto conveniente all'ingorde sue brame la Vicinia Avversaria di proporre in un primo Converso, che la divisione dei Pascoli abbia a verificarsi colla scorta dei Confini del rispettivo Regolato: e perciò, che i Pascoli abbiano ad esser sottratti

tratti alla comandata divisione, e rimangan soggetti, e divisi dal Circondario del Regolato.

Riguardo ai Boschi propone in un secondo Converso, ch'essendo i medesimi investiti per conto delle due separate Vicinie abbiano quindi ad esser divisi per giusta metà, cosicchè cinquanta Famiglie debbano stare in parità di cento, e cinquanta nella Divisione della comun Eredità.

Cerchiamo dunque se il mio assunto della divisione per Fuoco sia degno della Vostra Giustizia per parlarvi in appresso dei favolosi assunti Avversarj.

Non mi sia tolto o Signori il soccorso della vostra illuminata esperienza; e non diffido di dimostrarvi la Giustizia del mio assunto appoggiato a principj di evidente ragione, alla Legge Statutaria, ai Decreti del Senato, al Convenuto, ed ai Decreti Governativi, ed altresì alla osservanza, e riconoscimento de' miei medesimi Avversarj.

Ella è cosa vera, e consolante rispettabili Signori, che allorchè ci assista nella controversia la primitiva ragione, che parla un linguaggio invincibile, si trovi in tutti i tempi, ed in

tutti

tutti i casi il fatto publico, e privato corrispondente a' suoi immutabili principj.

Il dovere del mio divoto Ministero mi chiama prima di tutto a farvi conoscere quali erano i diritti della Vicinia Generale, e di conseguenza quelli delle Famiglie, che la componevano.

La Costituzione di un Corpo è quella, che forma la civil esistenza del medesimo i suoi diritti, ed i suoi obblighi.

Per le Leggi Statutarie di questa Provincia tutti i Corpi, che la compongono sono autorizzati a formarsi la loro Costituzione sotto il nome di Laudo: *valeat disponere, et statuere, et lauda sua formare, ac reformare*, e questo Laudo corredato dalla sanzione della Carica Vicariale acquista vigore di Legge.

Nost. c. 119. Statuto di Cadore Capitolo 79.

Questa è appunto la Costituzione di Laudo, che la General Vicinia di S. Vito si aveva formato nei tempi più antichi, di cui non restava a colpa degl' incendj, e delle guerre, che una indelebile ereditaria traddizione, bastante però per determinare la Gen. Vicinia ad iscrivere, e formalmente rinovare l'antico suo Laudo nell' Anno 1542.

Nost. c. 5. Laudo delle cinque Ville.

A quel tempo si congregarono gli Uomini delle Regole *di Cortina*, sive Vallesella, *Resinigo*, *Serdes*, *Chiapuzza*, e *Costa*, *e dietro a provvisione per l' innanzi presa per li detti Uomini in Piena*, *e General Regola*, *e Congregazione delle dette Ville* presero per la riforma, e rinnovazione del Laudo, a tenore del quale si è diretta costantemente la General Vicinia, e del pari le Ville subalterne, che a quel tempo erano cinque, e cinque in allora, ed in presente i Villaggi componenti la General Vicinia. ed il concorso, e l'unione di tutti i Capi di Famiglia dei cinque Villaggi costituivano appunto la Generale Vicinia di S. Vito.

Frattanto raccoglie la maturità del Regio Delegato, che la facoltà legislativa risiedeva nella Vicinia Generale. Questo solo diritto basta a costituire la superiorità del Corpo primario, e la precaria dipendenza delle subalterne Vicinie.

In questo Laudo la Gene-

neral Vicinia rissultante dal Voto, e dall'unione di tutti i Padri di Famiglia dà la Legge alle Persone, ed ai Beni, e prefigge i doveri, e le facoltà dei respettivi Caricanti per il buon governo, ed amministrazione dei comuni interessi.

Nost. c. 55.
1693. Parte della Regola General stabilisce le Vicinie da ridursi un Uomo per Fuoco.

Quali si fossero poi i diritti della General Vicinia in derivazione del Laudo, la Storia non interrotta di tre Secoli convalidata dal pieno consenso Avversario ce li presenta ad evidenza. Noi la vediamo in ogni tempo arbitra, indipendente, e dispositrice assoluta del Comun Patrimonio non solo nel prefiggere le discipline governative per l' amministrazione delle proprietà, e dei diritti; ma altresì disponendo difinitivamente, ed in pieno dominio delle proprietà dei Fondi comuni. Una serie di documenti, e di titoli in ogni Secolo vi fanno vedere, che essa sola disponeva, ed alienava il Fondo tanto esi-

Nost. 52. Parte proibente tagli nei Boschi.
Nost. c. 74. Parte che bandisce le Vizze.
Nost. c. 57. Parte per revision di usurpi.
Nost. c. 64. Parte riguardante Pascoli, e Animali.
Nost. c. 65. Parte proibisce segar nelle Vizze, e pascolar.
Nost. c. 77. Parte inibisce tagli de' Boschi in Chiapuzza.
Nost. c. 123. Parte per aggiustar Strade.
Nost. c. 125. Parte per far le Tanse.
Nost. c. 174. Parte per la monticaz.
Nost. c. 189. Parte per Animali di tutti in Geralba sotto Chiapuzza.
Nost. c. 190. Parte per Biffolchi in Geralba sotto Chiapuzza.
Nost. c. 193. Parte che dispensa da Cariche.
Nost. c. 274. 275. Parte contro danneggiatori.

esistente nel circondario della Vicinia Avversaria, che nel nostro.

Essa sola disponeva a titolo di Permuta, e di Donazione, ed assoggettava altresì ad ipoteca, ed a passive Livellazioni tutti i Beni del Corpo, disponendo pure dei tagli, e Locazioni temporarie dei Boschi senza alcuna dipendenza dalle subalterne Vicinie.

Noi vediamo dalla stessa prefissi, e somministrati i soccorsi negl' Anni d' indigenza a tutte indistintamente le Famiglie o in Dinaro, o in Grani, e tutte egualmente beneficate dalla Madre comune.

I Diritti di questo Corpo sono ora trasfusi, e ripartiti in tutte le Famiglie, che lo componevano, e quella proprietà, che risiedeva nel Corpo, risiede in presente in tutte le Famiglie.

Mentre erano unite partecipavano tutte sulla Rendita del comun Patrimonio, ed ora

Nost. c. 292. Parte obbliga li Merici a resa di Conti.
Nost. c. 298 299 304 305 308 320 304 170 322 323 331 332 337 347 292 270 43 47 315 171 172 173 289 4331 325 326 tutte riguardanti discipline.

Permute, e disposizioni.
Nost. c. 2 316 55 56 58 63 67 79 105 112 122 200 212 205 209 212 226 220 224 225 227 228 229 232 234 182 237 240 242 244 281 282 286 197 286 288 299 307 308 309 310 258 34 320 321 322 323 329 330 331 332 333 335 341 345 348 349 351 391 432 tutte riguardanti disposizioni.

Distribuzioni per fuoco.
Nost. c. 256 257 272 273 277 281 282 291 293 294 295 297 308 309 217 323 327 329 331 332 333 336 345 tutti riguardanti distribuzioni per Fuoco.

ora, che sono disciolte, ma che ritengono lo stesso diritto non dovranno partecipare egualmente?

Finchè era vivente il Padre della Famiglia tutti i Figli ritraevano il loro Alimento dalle mani del Padre. Manca il Padre, con la cessazione del Gorpo, i Figli sono gl' Eredi della Paterna Facoltà, e non dovranno partecipare come prima?

Questo solo confronto vi fa comprendere o Signori, che per negare in ragione la divisione per Fuoco non vi vuol meno, che una cecità deplorabile, o una pervicaccia ostile, che si aroghi la franchiggia di combattere con audacia dinanzi alla stessa Giustizia la verità sentita, e conosciuta.

Ma questo è poco. Discendiamo a cose maggiori.

Prima di parlarvi dei Beni Fondi degnatevi di riconoscere, che gl' ossequiati Decreti Governativi hanno coman-

Nost. 128.
Nost. 133. 135.
Decreti.

mandato l'intiera separazione, e divisione de' Pascoli, e Boschi: e se prima il Regio Governo sospese le sue deliberazioni sopra il Bosco degl'Auni per attendere di rilevare l'intangibilità arditamente rappresentata dai Direttori di Chiapuzza, giunta in appresso alle profonde sue considerazioni la comandata Perizia, emanò l'inchinato Decreto 4. Decembre, che ritenendo la massima già decretata della intiera separazione comanda indistintamente la *Divisione de' Pascoli, e Boschi*.

Nost. 353. Decreto alle parole per li più giusti principj.

Che non si azzardi dunque la licenza Avversaria di segregare dalla Divisione generale parte alcuna del comun Patrimonio, dietro alla cognizione già fatta dal Regio Governo sulla pretesa indivisibilità del Bosco degli Auni abbracciato dalla Investitura 1548. che lo rende proprio, e comune dei cinque Villaggj.

A due classi di Beni Fondi si estende il Patrimonio della General Vicinia Pascoli, e Boschi. Queste sono le uniche fonti di sussistenza in un Paese seppolto fra orridi Monti, la di cui somità presenta allo squalido abita-

Nost. c. 28. Investitura. Obs. a c. 30. situaz. dell'Auni alle parole *eundo a pede saxi post recte intus usque ad S. Boduol.*

tatore in ogni ora della vita i geli eterni.

Quanto ai Pascoli.

Le Costituzioni di Laudo prescrivono, *che tutti i Pascoli li quali si contengono in dette due Regole siano, e debbano esser, e s' intendano esser comuni a dette due Regole e Pascolar con suoi Animali.*

Nost. c. 26. Aggiunta di Laudo 1551.

I Pascoli per Legge costitutiva sono dunque comuni a tutti gl' Abitanti dei cinque Villaggj, e delle due Vicinie; e sarà quindi indubitato, che tutti debbano comporzionare con equità, e con giustizia.

L' Accordo 1583. ripette, e convalida la disposizione del Laudo, e prescrive. che tutti i Pascoli, e in un luogo, e nell' altro siano comuni, ed a comun benefizio, e così l' altro Accordo 1751., e l' altro singolarmente 1765. ripette, che i *Pascoli tutti siino e s' intendano comuni* a senso del Laudo, e degl' Accordi.

Nost. c. 37. Concordio 1583.

Nost. c. 83. 84. Accordo 1751. Nost. c. 95, 98. Altro Accordo 1755 Nost. 99. 109. 101, 102. 103. Patti, Decreto, Ducale approvative di detto Accordo 1765.

Questi sono i titoli ben sacri, ed inviolabili di alodiale primitiva, e comun proprietà sopra i Pascoli.

Se durante la Vicinia Generale tanto i Pascoli compresi nel Circondario di Chiapuzza, che quelli esisten-

stenti nel Circondario di Vallesella erano in una perfetta comunione di diritto, e godimento a tutti gl'Abitanti dei cinque Villaggj, come si fa a distruggere dopo Secoli, sia pur originale, o acquisito, il diritto di comparticipazione aspettante alle respettive Famiglie?

Se nella comunanza di diritto, e godimento siamo tutti eguali, e tutti egualmente compartecipi, com' è possibile di preservare a cadauna Famiglia il godimento, ed il diritto, e di mantenere la giustizia, e l'eguaglianza della Divisione senza addottare il riparto col raguaglio delle Famiglie, e dei Fuochi?

Giudice Giusto non è possibile di addottare alcun altro riparto senza diseredare spietatamente i proprj Fratelli, e rapir ai Posteri innocenti il sacro ereditario diritto della loro sussistenza.

Quanto ai Boschi il Laudo non ne fà espressa menzione perchè a quell' epoca non erano ancora investiti con titolo privativo; ma erano egualmente goduti in comunione da tutti gl' Abitanti all'ombra della Legge Statu-

ta.

Nost. c. 117. Statuto.

taria: *quod omnia nemora posita in Cadubrio sint, et esse debeant comunia hominibus de Cadubrio.*

La Legge Statutaria rende comuni i Boschi a tutti gl' Abitanti del Cadore, i Decreti del Senato avvalorano, e sanzionano questo diritto come esenziale alla loro sussistenza. Varj sono i Decreti; ma singolarmente il Giudizio in Pien Collegio 1605. ordina, che a senso degli Statuti le Vizze, ossia Boschi *restar debbano sempre ad uso pubblico, e privato di essi Comuni*: e l'altro spezioso Decreto 1757., parlando dei Boschi, li qualifica di ragione allodiale di quei Comuni, dichiarando, che trova giusto *di lasciar loro ciò, che fu sempre preservato, e somministra li mezzi al proprio sostentamento.*

Nost. c. 429. 1605. Giudizio Pien Collegio.

Nost. c. 435. 1757. Decreto.

Ed ecco fondata nella giustizia, e volontà del Senato il dirito di tutti i Comuni, e per conseguenza di tutte le Famiglie sopra i Boschi esistenti in quel Distretto.

Possibile, che questi Boschi ridotti in proprietà esclusiva della Vicinia Generale con le posteriori Investiture di quel Consiglio Provinciale abbiano spogliato l'infelice Abitatore della primitiva originale compartecipazione sovranamente prescritta?

Nost. c. 53. Concession 1636. Nost. c. 88. Concession 1759. Nost. 77 1749. Parte. Nost. c. 93. Concession 1763. Nost. c. 73. Sentenza 1748. Nost. c. 112. 1765. Acquisto.

Tutt'

Tutt' altro o Signori! Quella Provincia Madre Patria se n' è spogliata lietamente del suo diritto per consolidare, ed accrescere il diritto originale de' suoi poveri Abitatori, onde alleviare in parte i disaggj di una vita stentata, e piena di affanni.

La prima Investitura 1548. del Bosco di Pobarco trasfonde il diritto *Comunibus, Regulis, et Universitatibus dictorum locorum de Risinigo, Serdes Cortina* (sive Vallesella) *Claplutia, et Costa*, e si vedono quindi abbracciati tutti i Villaggj componenti la General Vicinia, e tutti indistintamente beneficati gl' Abitanti, e le Famiglie de' cinque Villaggj medesimi.

Nost. c. 31. Concession 1548.

L' altra Investitura 1636. si vede fatta alla Regola Generale *ob indigentiam ipsius Regulae*, e quindi in soccorso di tutti i suoi miseri Abitanti. E l' altra pure del Bosco di Geralba 1759., e 1765. si vede fatta alla Università, e Regola Generale di S. Vito, e quindi a tutte le Famiglie che la compongono.

Parimenti l'altra Investitura 1749.

25.

25. Aprile si vede concessa a tutti i cinque Villaggj per l'edificazione, e riparazione delle loro Case: e l'altra pure 1763. investe la Vicinia Generale, e quindi tutte le Famiglie, che la compongono.

Nost. c. 93.

E come dubitare rispettabili Signori, che la proprietà dei Boschi non sia comune a tutti gl'Abitanti in ragione di Fuoco, e di Famiglia, se il Concordio 1751. qualifica espressamente i Boschi patrimoniali col titolo di *Boschi comuni*.

Se la Legge Statutaria avvalorata in dedizione, e richiamata ad osservanza singolarmente dal Giudizio 1605., e del Decreto 1757. accorda a tutti gl' Abitanti un primitivo diritto originale di compartecipazione nei Boschi, e se le posteriori Investiture hanno maggiormente consolidato questo primitivo diritto in quegl'Abitanti, se i titoli, il fatto, e concorde riconoscimento de' Secoli qualificano i Boschi patrimoniali dei cinque Villaggj proprj allodiali, e comuni, come si può tentare la Vostra Giustizia per escludere, la divisione per Fuoco, e la compartecipazione di tutte le Famiglie che indistintamen-

mente ritengono un eguale diritto ſul Patrimonio dei Boſchi medeſimi.

La General Vicinia non era, che un aggregato di tutte le Famiglie. Si diſcioglie la Vicinia, e reſtano le Famiglie iſolate ſenza la Madre comune anzi vie più conſolidati per la diſſoluzione politica del Corpo in ſuſſiſtenza del quale la Famiglia, o l'Individuo non poteva parcialmente riconoſcere, pretendere, o ſegregare il ſuo diritto vincolato alla Legge della comun ſocietà; ſciolta la quale egli rientra in piena, ed aſſoluta proprietà del ſuo primitivo diritto.

L'aſſociazione, e riunione delle Famiglie ſotto di un Corpo coſtituiſce una perfetta Società; il Patrimonio di queſto Corpo coſtituiſce i Capitali, ed i Fondi, e le Famiglie ſono i Compagni, ed i Socj della ſteſſa.

Vigente la Società tutti i Compagni ſono compartecipi del Fondo comune, tutti egualmente dividono i Frutti della reciproca unione, e tutti mantengono a ſe ſteſſi un eguale ed inalterabile diritto.

Poſſibile, che al diſcioglierſi di queſta vicendevole, e concorde Socie-

cie-

cietà i Capitali, ed i Fondi cangino di essenza, e di natura, e non siano più tali, ed egualmente comuni? sicchè nel successivo partaggio sia lecito di estorquere a taluno dei Compagni una parte del Fondo proprio confidato alla Legge, ed alla fede della comune Società.

Le Famiglie, nella dissoluzione del Corpo non perdono, che il vincolo della riunione politica, ma restano in sede dei loro diritti primarj, ed Ereditarj, che devono ritenere, e tramandare ai posteri uniti sotto diversa rappresentanza.

Signori senza spogliare legittimi Proprietarj, senza violare principj imutabili di ragione, e di giustizia scritti a caratteri eterni nel cuore de viventi, e sanzionati dalle Leggi, e dalla più espressa volontà del Sovrano, e senza render spurj, o figliastri Figli legittimi ed innocenti di una stessa Madre non si può ricusare il riparto, e la divisione col ragguaglio delle Famiglie, e dei Fuochi, poichè non vi ha altra norma adeguata per dare *unicuique suum*.

Consone, ed uniformi ai principj indelebili della ragione, e dell' equi-

equità naturale noi troviamo o Signori le Patrie Statutarie disposizioni.

Intenti gli Statuti Municipali a pressidiare il Patrimonio dei Corpi come fonte di giornaliera sussistenza, inibiscono di vendere, obbligare o dividere le Possessioni ed i Boschi dei Comuni senza il pieno concorso, o della maggior parte dei Comunisti.

D'altronde soggiunge la Legge; *si de voluntate dictorum Dominorum vel majoris partis eorum contigerit fieri divisionem dictarum Possessionum, seu publicatum unisquisque pro rata percipiat ex Divisione illa secundum podere quod dicti Domini habuerint in dicta Villa.*

Nost. c. 117. Statuto.

Degnatevi di osservare, che la Legge porta in fronte: *De non alienando Possessiones Comunes*, e che non tratta in conseguenza che del Patrimonio de' Pubblici Corpi.

Osservate quanto è saggia la Legge. Non si faccia alcuna disposizione *sine parabula, et expressa licentia omnium Dominorum dictarum Possessionum, seu rerum*: e riprende: *si de voluntate dictorum Dominorum contigerit fieri Divisionem ec.*

Ed ecco la Legge che ripone il Dominio, e la Proprietà negl' Individui componenti il Corpo, e li qualifica condomini, e Proprietarj del Fondo

do, e Patrimonio divisibile del Corpo medesimo, poi come tali li mette a parte della Divisione in proporzione del loro diritto; *unusquisque pro rata percipiat ex divisione illa secundum podere*: cioè a tenore delle forze, e misure del Fondo, *quod dicti Domini habuerint in dicta Villa*.

Questa è la Legge Patria sotto cui viviamo per Sovrana Munificenza: nata per bilanciare sopra basi d'immutabile ragione i diritti dell'Individuo, e dei Corpi. Questa è la Legge, che forma il riparto di Giustizia, attribuendo *unicuique suum unusquisque pro rata percipiat*. Ogni Individuo componente il Corpo deve percepire la sua tangente, ed ogni Individuo del Corpo è il Capo della sua Famiglia, e quindi le Famiglie tutte devono *pro rata* comporzionare nella comandata Divisione. Questo è il voto espresso, literale preciso, non dubbio, e consolante della Legge, e và in questione se il riparto del comun Patrimonio abbia ad essere sagguagliato al numero delle Famiglie, e dei Fuochi? Si può per azzardo, o per folia negare il lume più risplendente della verità; ma non si può farlo senza mancare a se stessi, nè senza com-

pro-

promettere la venerazione dovuta alla saggiezza del Magistrato.

Eguale è la bilancia del Riparto nei Supremi Decreti del Governo: e sarebbe or mai tempo, che la Vicinia Avversaria in luogo di accusarci di abuso, si disponesse a venerarli dopo aver osato di combatterli con ardite, e menzognere rappresentanze.

Il Regio Governo nell' inclucare alla vostra esattezza le massime di equità, e di giustizia ha già deciso virtualmente qual debba esser la norma della comandata Divisione; Non ha però limitato la sua suprema volontà ad una semplice, e virtual indicazione; benchè sempre degna di sommessa venerazione; ma espressamente ha voluto manifestare per ben due volte, che la Divisione fra le due Regole abbia ad essere *in giusta respettiva tangente*, *ed appartenenza*.

Nost. c. 133. 184 Decreti 10. Giugno, e 4. Decemb.

Erano giacenti, ed esposte a deperimento le Piante recise, vigente il fermento, nei Boschi comuni, e quindi il Regio Governo indulgente sulla mozione del taglio, e giusto sul prodotto del medesimo, con l' ossequiato Decreto 10. Giugno decorso ha comandato la Divisione *in giusta respettiva porzione*

zione *fra le due Regole* o del genere in natura, o del prezzo ricavato.

Se foſſe giuſto, ed oneſto di dividere a metà l'eminente, e profonda Giuſtizia del Governo non avrebbe preſcritta la diviſione *in giusta respettiva porzione, ed appartenenza*, ma avrebbe in vece ordinato il riparto a metà fra le due Vicinie.

A nulla ſerve che l'enunziato Decreto abbia deciſo ſulla più picciola parte del comun Patrimonio. La maſſima, che milita per la parte, milita per il tutto. Il più o il meno non cangia l'eſſenza immutabile della Giuſtizia.

Saggj, ed integri come ſiete non era duopo ſingolarmente in tanta evidenza, che la maturità del Governo vi aditaſſe nella ſua deciſione la norma del Riparto. Voi avete dinanzi agli occhi la ragione, la giuſtizia, e la Legge: Ella è tuttavia coſa lieta, e conſolante di vedere il proprio Giudizio prevenuto dalla Sanzione onorevole di chi rappreſenta, ed è sì grato, e prezioſo al migliore dei Monarchi.

Signori nell'eſporvi ingenuamente i ſodi principj, che guidano la mia

riverente persuazione voi non avete sentito sino ad ora, che la mia voce umile, e divota.

Io mi starò in rispettoso silenzio, e vi prego ben vivamente di ascoltare la voce Avversaria, che riparla col fatto i medesimi principj.

Io lascio inosservata a minor disagio una serie di Deliberazioni nate col concorso, e legittimo assenso de' miei Avversarj, in cui si vede considerato sempre il comun Patrimonio come proprio, ed inseparabile dalla ragione di tutte le Famiglie componenti i cinque Villaggj, e che le Famiglie stesse riunite sotto il vincolo politico della General Vicinia hanno in ogni tempo disposto del Prodotto, e del Fondo esistente in cadaun Villaggio; appunto perchè tutto era comune promiscuo, ed indiviso in tutti i Luoghi del Distretto: ma vi richiamo ad un esame più centrico.

Nel corso de' Secoli vigente la nostra unione sotto la Vicinia Generale quale si fù il destino del comun Patrimonio, e la condizione delle respettive Famiglie? Allorchè le comuni esigenze comportarono di aggravare gl' Individui, o di sostenere Fazioni estra-

Distribuzioni per Fuoco. Nost. c. 256 257 272 277 281 282 291 293 294 295 297 308 309 317 323 327 329 331 332 333 336.

estraordinarie la norma costantemente osservata fu il riparto per Famiglia, e per Fuoco.

Negl' Anni di penuria, e d' indigenza, in cui era duopo di soccorrere la popolazione languente voi vedete la General Vicinia come Madre comune, ed affettuosa a prestare i soccorsi in Grano, o in Dinaro egualmente a tutti col riparto delle Famiglie, e dei Fuochi. Questo riparto in tutte le Fazioni attive, e passive d' insolita esigenza veniva preventivamente deliberato con Parte del Corpo, in cui vi stà scritta la norma della Divisione per Fuoco. Queste Parti prese in tempo innocente sono coredate dal voto, e dal consenso legittimo in tutte le Famiglie componenti i cinque Villaggj sudetti.

Questo è il riparto di equità, e di giustizia riconosciuto per secoli dalla Vicinia Avversaria, ed altresì dalle Famiglie attualmente esistenti; poichè vediamo il loro concorso nella Parte 23. Agosto 1795. per la provista di Grani *da dispensarsi Fuoco per Fuoco*, e così l' altra Parte 3. Maggio dello stesso Anno prende sopra i *Boschi di questa Magnifica Regola* la ripartizione perpetua di un

Nost. c. 309. Parte della Regola Gen. per dispensar Grani.

Nost. c. 311. Parte della Regola Gen. di Carro Foglia per cad. Regol.

un Carro annuale di Foglia per cadaun Regoliere, ch' é sempre il Capo della Famiglia.

Se questa è la norma costante del riparto confessata, e riconosciuta dalla Vicinia Avversaria: Signori non può alcun presentarsi in un Pubblico Giudizio a sostenere all' incontro senza mentire a se stessi, e violare ad un tempo la fede propria, e la pubblica riverenza.

Le povere Popolazioni Montane costrette a mendicare la sussistenza di mezzo ai Boschi, ed ai Monti, in un Clima che nega tutti i soccorsi non hanno dalla Providenza, che i Boschi, ed i Pascoli, su i quali ritengono un diritto non già di convenzione, ma di natura. Questa Imperiosa verità sentita con paterna Giustizia, ed affettuoso sentimento dalla passata Repubblica si è la stessa fatta gelosa di presservare in pieno dominio i Monti, ed i Boschi a sollievo di questi miseri Abitanti.

Nost. c. 429. 1605. Giudizio del Pien Collegio.

Nost. c. 435. 1757. Decreto Senato.

Finch' era vigente la General Vicinia i soccorsi della Provvidenza, della Natura, e del Sovrano erano comuni a tutti, ed ora che sussistono le stesse indigenze, e le stesse Famiglie il

il Cielo, la Natura, e la Pubblica Munificenza non saranno più tali?

La sola Vicinia Avversaria, e piuttosto chi la travoglie può arrogarsi l'immodesta franchiggia di combattere principj sì sacri: e frattanto le vittime immolate al dissidio di sciagurati fomentatori sono i poveri Popoli innocenti. Piangono i loro Figli per non aver Pane da sattolarsi, e il loro Pane bagnato delle lor lacrime và a dispergersi sul Foro.

Signori voi avete raccolto, che i Boschi, ed i Pascoli controversi costituiscono l'Eredità divisibile! Voi avete raccolto, che a questa Eredità abbiamo tutti un' eguale diritto, che questo diritto è fondato nelle Leggi immutabili della Provvidenza, e della Natura, voi vedeste la sanzione di questo diritto nei Decreti Sovrani, e nella Legge Staturaria, e voi vedeste congiunti i Decreti, e la Legge a formare il Voto eminente dell' Imperial Regio Governo. Questo diritto è consagrato finalmente dai Concordi, dall' unanimo concorso, ed osservanza de' Secoli. Voi siete gl' arbitri della comun Eredità: ed ecco al vostro Magi-

gistrato una numerosa Fratellanza, che reclama nella divisione per Fuoco la Paterna Eredità. Siamo tutti Fratelli, e tutti, e tutti chiamati con voce di Sangue, e giustizia tutti eguali in diritto, e tutti compartecipi, in fatto: e il vostro Giudizio è già pronunziato dalla Legge: *Unusquisque pro rata percipiat.*

Signori dietro ai principj, ch'ebbi l'onore di rappresentarvi, io sarei dispensato dall'immorare, poichè la prova del mio assunto è una riprova degl'assunti Avversarj; nullameno in Causa di sussistenza, e di Popolo non posso dispensarmi di secondare gl'onesti desiderj de' miei Clienti, in nome de quali invoco di nuovo la vostra sofferenza, e generosa bontà.

La Vicinia Avversaria senza colpa tenta di persuadervi, che la Divivione per Fuoco è *assurda ributtante incongrua, destituta, e convinta*, ed altresì tendente all'eccidio mentre è desolata abbastanza dalla memoria di quegli infelici, che furono sepolti pria d'esser morti. Non vi sorprenda o Signori, che il genio fervido del Difensore Avversario Amico del Parnaso, e delle Muse nel bollore dell'entusiasmo con vibrata franchez-

Nost. c. 145 sin 151 Risposta con Conversi.

chezza si sia a fuoco, e fiamma gettato nel vortice della Causa.

Egli non trova congrua la Divisione per Fuoco perchè secondo i suoi principj non è congruo di dare a tutti il suo; e crede invece, che sia congruo di assegnare tre quarti dei Pascoli a cinquanta Famiglie, ed un quarto a cento, e cinquanta, e di dividere a metà fra queste, e quelle i Boschi di comun Patrimonio.

Veramente per negare il primitivo, ed originale diritto di cadaun Regoliere sul Fondo patrimoniale non vi vuol meno che estro, ed estro accensibile, che ascenda impavido sulla via dei venti, e delle nubbi. Ecco la favola.

Nost. 145. sin 151. Scrittura di Risposta Avvers.

Le due Vicinie contendenti preesistevano alla istituzione della Vicinia Generale. Esse possedevano nel loro Circondario, detto Regolato, un separato Patrimonio di Pascoli. Si sono riunite sotto la General Vicinia, e portarono seco il loro Patrimonio; ma con il patto taccito, che dovesse restare intangibile per essere respettivamente repristinato al caso della dissoluzione della Vicinia Generale.

La costituzione del Laudo fedele al-

alla compatata, ed al trattato di antica alleanza presserva i Confini dei respettivi Regolati, e per legittima consseguenza la proprietà dei Fondi in quelli esistenti a favore delle primitive Vicinie: questi Fondi, e questi Pascoli non devono esser divisi malgrado ai Decreti; ma ritornare intatti all' antico Padrone.

La Vicinia Generale era un Corpo adventiccio, e causale caduto dalle nubi, ed ha ricevuto il nome dalla unione delle due Vicinie, che la tenero al sacro fonte, e queste due Vicinie come Corpi, e non altrimenti li *particolari Regolieri*, costituivano la Vicinia Generale, onde la General Vicinia era composta di Corpi, ma non di Corpi umani.

Nost. c. 260. Duplica Avversar. 29. Novembre.

Questa General Vicinia era un corpo puramente amministrativo subalterno alle due Vicinie Giuspatronanti e tanto è vero quanto che i Laudi sono delle due Vicinie, e non della Vicinia Generale, e poco importa, che la General Vicinia sia stata la legislatrice dei Laudi, tanto e tanto secondo i principj Avversarj il corpo che fa la Legge è inferiore a quello, che la riceve. Questa è per altro una

Dot-

Dottrina maravigliosa, che con poca spesa cangia i Servi in tanti Padroni.

Questa Vicinia così formata come a Dio piace ottenne in progresso le Investiture dei Boschi dal Consiglio Provinciale, ma a nome delle due Vicinie, e guai al Cielo, che le avesse impetrate a nome degl' Individui componenti le stesse, e per conseguenza la Divisione dei Boschi deve esser fatta a metà col ragguaglio dei Corpi, cioè a dire per stirpi, e non per capi.

Signori questa è la favola vergognosa, con cui si viene a tentare la vostra giustizia per togliere la sussistenza ai proprj Fratelli.

Ov'è la prova della preesistenza delle due Vicinie? Forse nei ventoli di Parnaso? E dovè il Trattato, e la compattata della riunione, ed i patti taciti, e le condizioni, che sogna la Contestazione Avversaria?

Per prefigere, che le due Regole fossero preesistenti alla Vicinia Generale gl' Avversarj sono Debitori della prova; perchè questo è l' assunto della loro Contestazione. Qual è dunque l'epoca della primitiva fondazione delle due Vicinie! Non lo sà che

Dio

Dio Signore. Peggio. Come sarà possibile di provare preesistenti le due Vicinie, se non si sà l'origine, e l'esistenza della Vicinia Generale? Per sapere, se Tizio è nato prima di Sempronio è necessario di sapere il giorno, e l'anno, in cui nacquero Tizio, e Sempronio. Non si sà la nascita nè della Vicinia Generale, nè delle Vicinie subalterne, e si può tuttavia azzardare la preesistenza delle due Vicinie, come base fondamentale del punto contestato?

Quando non è provata la preesistenza delle subalterne Vicinie cade tutta la favola, e più non regge che la loro unione abbia costituito il Corpo Generale, e molto meno, che la Vicinia Generale fosse una semplice amministratrice delle due Vicinie senza Titolo, senza Proprietà, e senza carattere di Padronia.

Ma Signori il piantare che la Vicinia Generale fosse liggia, e dipendente dalle Vicinie subalterne è far la Guerra al senso comune. Se io facessi la ricerca ai miei Avversarj, se il Figlio sia superiore al Padre, a tutta ragione mi direbbero pazzo.

Mancano gl' Avversarj di ogni pro-

prova per stabilire la superiorità delle due Vicinie, ed anzi risulta all' incontro una riprova manifesta dal fatto de' secoli.

La Vicinia Generale è quella, che in tutti i tempi da la legge alle proprietà, agl' individui, ed alle stesse Vicinie subalterne. E' dessa che acquista, che Vende, che permuta, che dona, che ipotecca, e che Livella il Fondo Comune: E' dessa pure, che aggrava, e che benefica non le Vicinie; ma le Famiglie.

Permute, e disposizioni.
Nost. c. 2 55 56 58 63 67 79 105 112 122 200 202 205 209 212 226 224 225 227 228 229 232 234 182 237 240 242 244 281 282 285 147 286 288 299 307 308 309 310 316 258 311 320 321 322 323 329 330 331 332 333 335 341 345 348 349 351 391 432

Peggio: E come pretendono di formare la Vicinia Generale dall' unione de due Corpi, e non da quella degl' individui.

I Corpi non sono, che nomi rappresentativi, ed enti morali, l' aggregato degl' individui costituisce l' essenza del Corpo, onde la riunione dei Corpi, e quella degl' individui sono sinonimi perfetti.

E co-

E come due Corpi; e due sole Vicinie costituirono la Vicinia Generale? Nell' Anno 1542. all' Atto di rinovare le Costituzioni di Laudo, e di prefiggere la Legge per tutti vedo Costituita la Vicinia Generale dalle cinque *Regole di Cortina, di S. Vido, Resinego, Serdes, e di Chiapuzza e Costa di S. Vido. Onde volendo, e desiderando li Uomeni di dette Regole vivere, e reggersi, e governarsi secondo i buoni costumi, ec. e dietro a Parte per l' innazi presa per li detti Uomini in piena e General Regola, e Congregazion delle dette Ville* deliberarono di riformare il loro Laudo.

Nost. 6. 1542. Laudo.

Dunque gli Uomini delle cinque Regole, e dei cinque Villaggj componevano la General Vicinia, ed il Corpo primario. Questa Parte 1542. che vi assoggetto non è una deliberazione adventiccia, o causale; ma è Parte, che serve di massima, e fissa la Costituzione del Corpo; perchè entra come integrale a costituire gli Statuti particolari di Laudo, e fa vedere, che gli Uomini dei cinque Villaggj, e non le due Vicinie costivano la Vicinia Generale.

Che importa, che le due Vicinie elegano il respetivo Meriga? Se così

fu

fu convenuto: non altera per nulla la ſuperiorità del Corpo Principale, dinanzi a cui devono però giurare la Carica.

Quando non regge la preeſiſtenza delle due Vicinie, non regge parimenti la ſuppoſta unione a formare la Vicinia Generale, e per conſeguenza non regge, che all' atto dell' unione de Vicinie ſi ſiano riſerbate alcune proprietà perchè non vi è prova dell' unione medeſima.

Nulla oſtante ecco come proſſiegue la favola ſu di queſti chimerici principj. Le due Vicinie al punto di riunirſi in un ſol Corpo poſſedevano con titolo di proprietà una tenuta di Paſcoli compreſi nel Circondario del luogo detto *Regolato*, e pretende di provare queſta preteſa eſcluſiva proprietà de Paſcoli dal *Laudo, che riconosce, e firma tanto più il respettivo Regolato, e conseguente Proprietà, di cui non si sono spogliate giammai per trasmetterla alla Regola Generale: nell' affidatagli amministrazione.*

N. B. Aſſunto Avverſario.

Conſeguenza di queſto principio; che ſopra i Paſcoli non abbia a farſi alcuna diviſione, ma che ſi debbano repriſtinare le due Vicinie nella Primi-

mitiva Proprietà dei Pascoli già divisi, e circoscritti dai respettivi Regolari.

Il Primo Decreto Governativo 29. Marzo comanda l'*intiera separazione*. Resiste la Vicinia di Chiapuzza per ritenere indivisi, e promiscui i Pascoli Comuni, ed il Governo comanda di nuovo col Decreto 10. Giugno decorso: *Rapporto alla Divisione dei Pascoli, che con insussistenti ragioni, ed eccezioni viene obbietata dalla Regola di Chiapuzza, il Governo licenzia il fatto ricorso, e prescrive, che a tenore del suaccennato Decreto 29. Marzo debba verificarsi l' intiera separazione, e divisione*, e finalmente l' ultimo Decreto 4. Decembre prossimo passato ripette la comandata *Divisione di Pascoli, e Boschi*.

Nost. c. 127. 1799. 24. Marzo Decreto.

Nost. c. 130. e 32. Decreto 10. Giugno.

Nost. c. 353. Decreto 4. Decembre.

Questo è il Voto autorevole, e la decisione del Governo: pur nulla ostante la Vicinia Avversaria irriverente resiste al primo Decreto per la Divisione dei Pascoli. Il Governo la comanda di nuovo con replicati Decreti, e tuttavia si fa il corraggio di proporre un repristino de' Pascoli, e resiste di nuovo alla comandata Divisione; e pur questa è la Regola *tranquilla per Carattere*, e che si *adatta ossequiosamente alla Pubblica Autorità*. Con quali princi-

cipj pretende di ſoſtenere l' aſſunto.

Il Laudo riconoſce, e firma i Regolati, e per conſeguenza i Paſcoli in quelli eſiſtenti ſono di ſeparata proprietà delle due Vicinie.

Per dedurre queſta aſſurda conſeguenza era duopo di proporre almeno che il Regolato, che non è che la demarcazione della circonferenza del Paeſe, coſtituiſca un titolo di proprietà ſu tutti i Beni, che ſi trovano compreſi nella demarcazione dello ſteſſo Regolato, e poi concludere ch' eſſendo il Regolato riconoſciuto dal Laudo non ſi poſſa contendere la proprietà dei Paſcoli in quello eſiſtenti.

Il ſoſtenere che il nome di Regolato importaſſe alcuna proprietà ſarebbe un aſſurdo da far ridere i morti, e quindi gl' accorti Difenſori di Chiapuzza ſi diſpenſano dalla premeſſa, e ne deducono tuttavia la conſeguenza a talento.

I Laudi approvano il Regolato, dunque i Beni in quello eſiſtenti ſono di proprietà eſcluſiva di Chiapuzza?

Che logica tartara, e gottica è mai queſta! Io impetro un Mandato eſecutivo di un titolo, dunque il titolo

lo è sacro? I Laudi lasciano i Regolati nel loro valore: se i Regolati importano da per se una ragione di proprietà bisogna proporla, e se non importano questa ragione, non la ricevono dal Laudo, mentre questo non fa che riconoscere, e firmare i Regolati, già anche preesistenti per confessione Avversaria.

Se vi è prova, che convinca questa proprietà esclusiva dei Pascoli esistenti nella demarcazione dei Regolati, io la trovo appunto nel Laudo medesimo.

Le costituzioni di Laudo formano Legge per ambe le Parti. Ecco o Signori la Legge di Laudo rapporto ai Pascoli esistenti nelle due Vicinie Contendenti. *Item, che tutti i Pascoli, che si contengono in dette due Regole siano, e debbano esser, e s' intendino esser comuni a dette due Regole a pascolar con suoi Animali.*

I Concordi 1583. 1551. 1751., e 1765 vi ripettono fermamente che i Pascoli tutti ovunque posti siano comuni.

Nost. c. 5. 25. 26. 37. 83. 95. 99. sin 103. Laudo Concordi Parti, e Ducale.

La costituzione di Laudo vige, e sussiste, gl' Accordi parimenti, e sogna la Vicinia Avversaria di sostenere una proprietà esclusiva sopra i Pascoli del suo Circondario, mentre il Laudo,

e gl'

e gl' Accordi rendono i Paſcoli comuni a tutti.

A fronte di queſta invincibile verità ecco la ſortita Avverſaria: i Paſcoli erano comuni quanto al godimento durante la General Vicinia, ſciolta la quale ritornano al primo Padrone.

Ov' è la prova del primo Padrone? Ov' è il patto di reverſione, e dove l' eccezione nei Laudi, e negl' Accordi per intendere comune il godimento, e non la proprietà?

Finalmente ecco la ragione per cui i Laudi marcano i Regolati.

I Villaggj ſono ſeparati, e diſcoſti l' uno dall' altro. Era neceſſaria una ſopravveglianza alle interne, e giornaliere eſigenze dei Luoghi, ed ecco la diſpoſizione del Laudo: cioè che il Meriga, li Laudadori, e li Salteri di Chiapuzza debbano eſercitar *il loro Offizio di Merighezza, Laudaria, e Saltaria* da quel punto ſino al tal' altro: e queſti punti formano la demarcazione detta Regolato. Le ſteſſe diſpoſizioni militano per Valleſella.

Noſt. c. 5. ſed 21. 22. Capitoli 65. 66. del Laudo 1542.

Era ben neceſſario di prefigere un limite per le reſpettive incomben-

ze dei Caricanti, onde sapessero fin dove doveva estendersi la loro sopraveglianza.

E' quali sono queste incombenze compettenti a questi Caricanti! Varie: essi devono chiudere, ed aprire i Pascoli in alcuni tempi dell' Anno sopra i Pradi segativi, e levar la pena ai contrafattori. Devono levare gl' Animali, che fossero trovati a danneggiare nei Fondi particolari, e far rifondere il danno al daneggiato, devono tener acconcie le vie interne, ed i Ponti, ed obbligare gl' Individui alle fazioni anco a rimetter li Muri, e Sieppi occorrenti: e cento altre, che sarebbe di noja il dettagliare: ecco la necessità di fissare un Circondario, ossia Regolato, per l' esercizio di queste minute incombenze, onde cadauno potesse prestarsi nel respettivo Distretto.

Questa è la ragione della demarcazione dei Regolati, che servono a tutt' altro, che a stabilire alcuna proprietà.

Ma Signori: se i Regolati dovessero servir di norma alla Divisione anche la General Vicinia ha il suo

Re-

Obſ. Allegati contrappoſti al numero.

Regolato, e Voi lo trovate enunziato in una ſerie dei Pubblici Documenti eſiſtenti nella Stampa: e queſto Regolato abbraccia il Circondario di tutti cinque i Villaggj. A quale dunque dei Regolati ſi dovrebbe attenerſi nella Diviſione?

Io ſono dolente d'imorare. Una verità infallibile vi preſentano il Laudo, e gl' Accordi: cioè che i Paſcoli ſiano, ed eſſer debbano comuni a tutti: dunque tutti abbiamo a compartecipare, e per conſeguenza la Diviſione di giuſtizia non può eſſere che a ragguaglio di Fuoco, e di Famiglie a ſenſo della Legge Statutaria *unusquisque pro rata percipiat*.

Gl' Avverſarj combattono la Diviſione, e vogliono un repriſtino in quello ſtato, che non ebbero mai, e che cercarono di ſupplantare con favole puerili, e con deduzioni nemiche giurate del ſenſo comune: frattanto con queſti lieti fantaſmi tentano di rapire per ſempre ogni ſuſſiſtenza alla noſtra Paſtorale, laſciando a Noi la ſola quarta parte de' Paſcoli, poicchè il loro Regolato, com' è coſa Pubblica, e notoria, e ne fa fede l'acceſi-

rima ressistenza alla Divisione, *e tre volte più esteso del Nostro*, e ne verebbe l'enorme ingiustizia di confinare ad una quarta parte dei Pascoli cento, e cinquanta Famiglie con 2700. Animali, lasciando a cinquanta Famiglie con 763. Animali tre quarte parti di quel Patrimonio, che per il corso de Secoli abbiamo goduto, e posseduto tutti insieme in una medesima Famiglia. Questa è l'orrida strage che si minaccia con le favole, e con i poemi in Causa gravissima di sussistenza, e di Popolo, e della Posterità pupilla, ed innocente.

Nost. c. 433. 334. 1800. 12. Gennaro. Fede del Parroco del numero dalle Anime, e degli Animali.

Riguardo ai Boschi i Direttori della Vicinia Avversaria cangiano di linguaggio, e propongono di dividerli a metà, sostenendo, che le Investiture concesse dal Consiglio Provinciale siano in nome delle due Vicinie, e non della Vicinia Generale, e che la Divisione per conseguenza abbia ad esser fatta col ragguaglio dei Corpi, e non delle Famiglie: cioè a dire per Stirpi, e non per Capi.

Io torno a sorprendermi della franchezza Avversaria.

Tutta la pianta di questa nuova ingiustizia, che tenta di mettere in pari-

rità di condizione 150. Famiglie al confronto di cinquanta è appoggiata ad un fatto: cioè che le Investiture dei Boschi siano a nome delle due Regole Vallesella, e Chiapuzza. Signori il fatto è convinto, e la questione è finita.

Noa. c. 28. 53. 88. 93. 112. Investiture.

Abbiate la tolleranza d'incontrare le Investiture, e vedrete, che tutte sono in nome della Vicinia Generale, e che la sola 1548. specifica la università delle Regole, in luogo della Vicinia Generale.

Si può perdonare agl' Avversarj, se vogliono sragionare a lor genio; ma non è lecito senza essere irriverenti di cangiare il fatto, che parla un linguaggio invincibile anche agl' increduli.

Signori non voglio vantaggi dagl' errori volontarj de' miei Avversarj.

Figuratevi pure, che le Investiture dei Boschi siano tutte a nome delle due Vicinie: ed ascoltate con qual linguaggio efficace vi parli la ragione.

I Boschi per gli Statuti Municipali sono comuni a tutti gli Abitanti di Cadore. Il Principe Veneto li preserva in Dedizione, e la Paterna Giustizia del Senato con più Decreti, e sin-

ſingolarmente col Giudizio in Pien Collegio 1605. ordina, che i Boſchi *restar debbano sempre ad uso Publico*, e *Privato di essi comuni*, e l'altro ſpecioſo Decreto 1757 riconoſce che ſono *di ragione allodiale dei Comuni componenti quella Provincia*, e trova giuſto *di lasciar loro ciò che fu sempre preservato*, e *somministra li mezzi al proprio sostentamento*.

Queſto è il diritto primiero, e queſti ſono i titoli, che appartengono ai riſpettivi Comuni ſopra i Boſchi.

Il Conſiglio Provinciale non può nè togliere, nè diſtruggere la ragione originale, e ſovranamente raffermata, che tengono quegl' Abitanti ſopra i Boſchi medeſimi.

Di fatto il Conſiglio come Padre, ed Amminiſtratore del Patrimonio del Popolo altro non fa con le ſue Inveſtiture, che ripartire a quel Comune, o a quell'altro i Boſchi contigui, e più opportuni alle loro eſigenze; ed in luogo, che ſiano comuni a tutti, ſi rendono comuni ai ſoli Inveſtiti, allorchè l'Inveſtitura paſſi libera, e non ſia contradetta dai Comuni circonvicini.

L'Inveſtitura non fa dunque, che conſolidare il primitivo diritto del povero Abitatore, e ſempre in contempla-

plazione di sovenirlo nelle sue triste indigenze. Così vuol la Giustizia, così esige la Legge Statutaria, e così comanda il Sovrano.

Signori io concludo. Qualunque sia il Corpo investito, l'Investitura ha per oggetto il sollievo, ed il soccorso del Popolo, e se il Consiglio Provinciale avesse accordate tutte le Investiture dei Boschi alle sole Vicinie di Vallesella, e di Chiapuzza, egli avrebbe investitito, e beneficato tutti gl'Individui componenti le Vicinie medesime, e tutti per conseguenza dovrebbeme, e tutti per conseguenza dovrebbero partecipare delle beneficenze del Sovrano, e della Madre Patria.

La beneficenza è comune a tutti. L'equità naturale, la Legge, il Sovrano, e la Patria esigono, che tutti dobbiamo compartecipare egualmente del comun benefizio, e la Vicinia Avversaria restringe la beneficenza a cinquanta delle nostre Famiglie, e cento altre, che ritengono lo stesso diritto tenta con sevizie inumana di spogliarle per sempre, e di lasciarle raminghe sulla terra senza il Pane quotidiano, che Dio, e la Munificenza Sovrana ha loro accordato.

Dietro a principj di sì comovente Giu-

Giustizia farei torto alla vostra saggezza, se volessi parlarvi delle divisione per Stirpi, e non per Capi. Pure gl' Avversarj sono in abbaglio anche in ciò. La Divisione per Fuoco è appunto la Divisione per Stirpi. Altro sarebbe se si fosse proposta la Divisione per Capi: Allora sarebbero escluse le Stirpi, e vi sarebbero in vece gl' Individui in luogo delle Famiglie.

Permettete, che mi lagni però, che la licenza Avversaria vi faccia supporre un *Laudo anche separato di Chiapuzza*. Ella aveva tentato di farselo; ma le Sentenze conformi 1747. 30. Ottobre, e 3. Luglio 1748. lo hanno tagliato; perchè riporti la sua inviolabile esecuzione il solo Laudo 1542.

Non vi parlo dell' Appellazione da una Vicinia all' altra: Meno degl' Atti Giurisdizionali, e delle arbitrarie sue Aggregazioni, e neppur di quelle legalmente fatte dalla Vicinia Generale.

A nulla servono parimenti le Parti prese nella Vicinia Avvers. non potendosi dessumere alcuna concludenza dal fatto proprio. La massima di Giustizia è una sola; e non meritano le pene di essere ricordate le varie inezie mendicate

Nost. c. 145. 148 Risposta Avv. 24. Settembre 1799.

Nost. c. 59. 1730. Protesto Laudo di Chiapuzza.

Nost. c. 70. 1747. Sentenza del Magistrato Statutario, che taglia il Laudo 1730.

Nost. c. 75. Sentenza uniforme del Cons. di Taglio del preteso Laudo sud. Nost. c. 59.

cate dalla cattiva causa per renderla peggiore.

Signori è tempo di sollevarvi. Voi avete raccolto che i Boschi, ed i Pascoli, che costituiscono il Patrimonio divisibile sono proprj, e comuni a tutti gl' Abitanti delle due Vicinie. Questa verità è scritta a caratteri indelebili nel Laudo, nelli Accordi, nei Decreti, e Giudizj, e più di tutto nelle naturali indigenze di questi poveri Montani.

Le Leggi Statutarie, ed i Decreti Sovrani sanzionano i Voti della Provvidenza, e della natura, e rendono sacra, e comune l'antica fonte di sussistenza nei Boschi, e nei Pascoli. Questo è il misero paterno retaggio, tramandatoci per legge di Sangue dai nostri Maggiori, goduto in tutti i tempi concordemente in una sola Fraterna, e questo è il retaggio concordemente riconosciuto, e col fatto invariabile, e con gl' Accordi vigenti promiscuo, comunicabile, e proprio di tutti. Se non esiste il Padre, esistono i Figli, e la Paterna Eredità. Tutti dunque dobbiamo essere a parte delle beneficenze del Cielo, e del Sovrano, e tutti lo faremo mediante la Divisione per Fuoco.

La Provvidenza esigge con voce imperiosa, e consolante, che tutti dobbiamo sussistere nell'angolo del nostro rifuggio. Questa sacra, e tenera voce non ha potuto ancora penetrare il cuore esacerbato dei nostri Avversarj; e quindi tentano con una Divisione enorme, ingorda, e crudele, che offende l' Umanità, la Giustizia, e le Leggi tutte Divine, ed Umane di metterci alla crudel condizione di restar senza Eredità, senza Pane, e stranieri nella nostra Patria noi, ed i nostri Posteri innocenti.

L'equità, e la Giustizia sono le basi della Divisione commandata dalla Suprema Autorità: e l' equità, e la Giustizia tolgono la funesta prerogativa di diseredare i proprj Figliuoli. E saremo noi diseredati dal vostro Giudizio? Niente può abbagliare i vostri lumi, nè scuotere l'ardente zelo, che avete per la Giustizia, e la buona Causa non ha certamente di che temere. Grazie ec.